

“Disposizioni regionali applicative della misura di Promozione sui mercati dei paesi terzi per la campagna viticola 2013/2014”- Avviso pubblico per la presentazione di progetti di promozione

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini del presente avviso si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010.

Art. 2 (Soggetti beneficiari e requisiti)

Possono accedere ai benefici della misura i seguenti soggetti:

- a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
- b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125-sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;
- c) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro associazioni e federazioni;
- d) le organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 102/2005;
- e) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati all'art. 5 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
- f) i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli, purché in partecipazione con i soggetti di cui alla lettera g);
- g) le associazioni, anche temporanee, di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti.

I beneficiari di cui al comma precedente possono attuare direttamente le azioni previste all'art. 7 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010, qualora dimostrino di possedere le necessarie capacità tecniche.

I beneficiari di cui alle lettere a), b) e c), nonché i produttori di vino di cui alla lettera e), purché aggregati in forma associativa o in società consortile, possono presentare più progetti per la stessa annualità ma in Paesi diversi, a condizione che le aziende partecipanti siano diverse.

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale calcolata sulla base della media della produzione risultante dalle dichiarazioni di produzione degli ultimi 3 anni.

I soggetti di cui alle lettere d), e) e g) possono presentare progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 25% della loro produzione o all'imbottigliamento di almeno 600.000 bottiglie ed abbiano esportato almeno il 10% del totale prodotto.

I soggetti pubblici di cui alla lettera f) promuovono la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera g), partecipano alla loro redazione ma non contribuiscono con propri apporti finanziari.

Art. 3 (Prodotti)

La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta e dei vini ad indicazione geografica, di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 prodotti nella regione Emilia Romagna.

Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini Indicazione Geografica Tipica (IGT), Denominazione di Origine Controllata (DOC) e Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) è indicata l'origine dei vini.

Art. 4 (Entità del sostegno)

L'importo dell'aiuto comunitario è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute. L'ammontare delle risorse finanziarie per la campagna 2013/2014 sarà definito con apposito Decreto Ministeriale recante la ripartizione della dotazione finanziaria per la misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi relativa all'anno 2014.

L'importo massimo della spesa ammissibile non può essere superiore al 20% del volume d'affari realizzato dal beneficiario (impresa) o, in caso di associazioni, anche temporanee di impresa o di scopo, del volume complessivo di affari delle imprese partecipanti al progetto, con riferimento all'ultimo bilancio approvato.

Ai fini dell'ammissibilità, i progetti devono avere un costo complessivo minimo per Paese terzo non inferiore a 100.000,00 euro per anno.

Nessun aiuto è erogato in caso di progetti finanziati con il regolamento (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 1698/2005 per gli stessi interventi.

Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici.

Art. 5 (Azioni ammissibili)

Le azioni ammissibili sono individuate dall'articolo 7 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 e articolate, in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto direttoriale n. 7787 del 30 aprile 2013, come segue:

- a) promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali ad esempio stampa e televisione. Rientrano in tale categoria:
 - pubbliche relazioni, la pubblicità e le azioni di comunicazione;
 - la produzione di materiale informativo;
 - gli annunci di prodotto, pos, house organ;
 - la degustazione e presentazione del prodotto, i materiali da banco e da esposizione.
- b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne di informazione e promozione sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche da attuarsi presso i punti vendita (grande distribuzione, ristorazione dei paesi terzi, HORECA, ecc).
Rientrano in tale categoria:
 - degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
 - promozione sui punti vendita della GDO e nei punti vendita specializzati;
 - consulenza di marketing.
- d) altri strumenti di comunicazione:
 - creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso;
 - realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo;
 - incontri sul territorio nazionale con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le imprese partecipanti ai progetti ("incoming"). L'azione è ammessa a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto.

Art. 6 **(Categorie di spese e loro eleggibilità)**

Le voci di spesa ammissibili sono limitate ai costi delle azioni attuate e sostenute dopo la stipula del contratto e comunque non antecedentemente al 16 ottobre 2013 o non successivamente al 15 ottobre 2014

Il costo delle attività suindicate comprende le seguenti categorie di spesa in relazione alle azioni promozionali citate all'articolo precedente.

Pubblicità e azioni di comunicazione

- pubblicità su stampa (quotidiana, settimanale, mensile o comunque stampa specializzata);
- articoli pubbliredazionali;
- inserimento nel catalogo di un distributore o di un importatore;
- spot radio e TV;
- azioni di "Product placement";
- annunci pubblicitari su internet.

Azioni di pubbliche relazioni

Il valore dell'azione non può eccedere il 20% del costo totale delle azioni del progetto.

Comunicati stampa

- acquisto liste di indirizzi;
- consulenza, fornitori di animazione per gli eventi: da realizzare attraverso la stipula di un contratto che specifichi nel dettaglio le attività da realizzare;
- costi organizzazione incontri btb comprensivi di affitti sala e delle spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio) per invitati;
- viaggi, vitto, alloggio per Pr manager e/o "Brand ambassador" incaricato dal beneficiario.

Expertise consulenza di marketing

Il valore dell'azione non può eccedere il 10% del costo totale delle azioni del progetto.

Partecipazione a manifestazioni, eventi istituzionali, fiere ed esposizioni di importanza internazionale

- quota partecipazione;
- costo inserzione cataloghi;
- affitto e allestimento spazio espositivo;
- hostess e sommelier;
- viaggi per personale aziendale (in classe economy);
- vitto e alloggio, entro i limiti previsti dallo schema di contratto;
- affitto materiale di supporto;
- costi organizzativi di promozione dell'evento;
- costi spedizione materiale promo pubblicitario;
- partecipazione ad eventi organizzati da terzi.

Incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le imprese partecipanti ai progetti

- mezzi di trasporto dal Paese di origine ai luoghi di visita al costo effettivo;

- pernottamento max 120 € persona/notte e pasti max 80,00 € per persona/giorno;
- inviti a giornalisti e clienti.

Promozione sui punti vendita della GDO e degli esercizi specializzati

- pubblicità delle attività promozionali (inserimento comunicati, articoli);
- testate di gondola;
- referenziamento prodotti;
- materiale promozionale di vendita;
- opuscoli, gadgets;
- collarini illustrativi;
- manifesti, espositori, borse, beccucci, portachiavi;
- degustazioni In-store;
- costi di promozione dell'evento.

Nel caso di Paesi aventi Monopolio statale, o equivalente, le spese per azioni di promozione supplementare sono considerate spesa ammissibile.

Degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner

- campagna di informazione/pubblicità;
- informazioni ai media: comunicati, opuscoli, brochure;
- attrezzature da degustazione: calici, display, tovaglie;
- catering o ristorazione;
- affitto della sala o del sito;
- hostess e sommelier.

Prodotto utilizzato nell'ambito degli eventi promozionali

Il costo per l'acquisto del prodotto è eleggibile nella misura massima del 20% del valore dell'azione svolta. Il prodotto deve:

- essere usato in specifiche azioni di degustazione, anche in un evento promozionale realizzato da un terzo;
- essere spedito direttamente ai fornitori incaricati in loco della promozione.

Il valore del prodotto è calcolato sulla base del prezzo di listino franco cantina aggiunti i costi di spedizione diretta al luogo dell'evento e/o magazzino nel paese di destinazione, i costi di sdoganamento ed il costo per il diritto di tappo escusso dal luogo di consumo.

Realizzazione gadget, opuscoli tecnici e brochure, siti web dedicati

- creazione grafica e progettazione;
- traduzione;
- produzione.

Tali spese sono ammissibili solo se riferite alla produzione di nuovo materiale che non abbia già beneficiato del contributo nella precedente programmazione.

Monitoraggio dei risultati

Se effettuato da fornitori esterni è ammesso per un limite massimo del 3% dei costi effettivi del progetto. La spesa è riconosciuta solo previa presentazione di fattura emessa dall'ente che ha effettuato il monitoraggio in favore del beneficiario.

Mandatari, consulenti, prestatori di servizi

Il beneficiario può dare mandato ad uno o più soggetti terzi per l'espletamento di una o più attività previste nel progetto di promozione.

Le spese riferite all'espletamento delle attività effettuate da soggetti terzi sono ammesse nel limite massimo del 10% del totale del costo totale delle azioni del progetto. Le spese devono essere correlate al servizio prestato per la realizzazione delle relative azioni ammesse a contributo ed essere evidenziate nella fattura come specifica voce di spesa.

Tali spese possono, altresì, riguardare le attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto, comprese le spese per l'analisi e lo studio di fattibilità nonché per la progettazione dell'esecuzione delle azioni proposte, purché realizzate dopo la stipula del contratto.

La regolazione di tali attività, qualora riguardino la direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto, potrà avvenire anche attraverso contratti di "mandato con o senza rappresentanza".

Spese in capo al proponente

In linea generale, le spese amministrative e di personale del beneficiario non sono ammissibili ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE). 1290/2005. Sono consentite, nel limite massimo del 4% del costo totale delle azioni del progetto, le spese strettamente connesse alla gestione del progetto.

Tali spese devono essere inserite all'interno di ciascuna azione e sono considerate ammissibili previa presentazione di fattura o altro documento giustificativo. Rientrano in tale categoria anche le spese del personale appositamente assunto dal beneficiario per la realizzazione del progetto, nonché le spese del proprio personale destinato alla realizzazione del progetto. In tale ultimo caso, la spesa ammissibile riguarda i costi corrispondenti alle ore di lavoro impiegate per l'implementazione del progetto. A tal fine devono essere prodotti documenti giustificativi dai quali risultino i dettagli del lavoro effettivamente prestato in relazione allo specifico progetto di promozione presentato.

Spese non ammissibili

Tutte le spese non previste all'articolo 5 del presente avviso nonché le spese relative ad iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto.

Art. 7 (Presentazione dei progetti)

I progetti devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **14.00** del giorno **28 giugno 2013** ai seguenti indirizzi:

Agea – Organismo pagatore
Via Palestro n. 81
00185 ROMA

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie
Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali
Viale della Fiera 8
40127 Bologna

Copia della nota redatta sulla base del Modello F Allegato al decreto direttoriale n. 7787 del 30 aprile 2013 deve pervenire entro la stessa scadenza all'indirizzo di posta elettronica certificata:

saq11@pec.politicheagricole.gov.it

Il progetto può essere presentato tramite posta elettronica certificata, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) al seguente indirizzo agrispv@postacert.regione.emilia-romagna.it ovvero consegnato a mano, tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata.

Il progetto deve pervenire entro il termine di scadenza previsto; non farà fede il timbro postale ma la data e l'orario di effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione.

Il progetto è accompagnato da una lettera di trasmissione.

Qualora sia presentato in forma cartacea deve pervenire in un plico chiuso sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura:

“Progetto di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche – Annualità 2013/2014”

e contenere copia del progetto su supporto informatico (CD/DVD) in formato Pdf.

Le tabelle concernenti le spese sono redatte in formato excel.

I progetti devono avere esclusivamente durata annuale. Non sono ammissibili progetti multi regionali.

Il proponente dovrà, altresì, corredare la proposta con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:

- a) che il progetto presentato non contiene azioni che hanno beneficiato di un contributo comunitario nazionale e regionale ovvero;
- b) che il progetto presentato contiene azioni che hanno già beneficiato di un contributo comunitario nazionale o regionale. In tal caso, il beneficiario dovrà produrre un elenco delle azioni finanziate con particolare riferimento a quelle attinenti la produzione di materiale grafico, audio e visivo (es: indicare se è stato realizzato un sito internet ed in che lingua, se è stata realizzata una brochure, un opuscolo, uno spot radio, tv ecc).

Si precisa che non è consentito chiedere il semplice rinnovo dei progetti ammessi a finanziamento nella precedente programmazione 2007/2013. I beneficiari che abbiano già in corso di validità un progetto pluriennale presentato nel periodo di programmazione 2008/2013 potranno presentare un nuovo progetto annuale a valere sulla nuova programmazione 2014/2018.

Art. 8 (Procedure)

Le procedure istruttorie sono gestite con le seguenti modalità e tempistica:

- Il Gruppo di valutazione, costituito con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, esamina i progetti entro il termine ultimo del 29 luglio 2013.
- Entro la medesima data il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali fa pervenire al Ministero l'elenco dei progetti ammissibili - compilato dal Gruppo di valutazione - corredati dalle relative note redatte sulla base dell'allegato F al Decreto dirigenziale n. 7787 del 30 aprile 2013.
- Il Ministero invia all'Organismo Pagatore Agea la lista completa dei progetti, entro il 5 agosto 2013, comprensiva di quelli eventualmente rimodulati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010.
- Entro la medesima data il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali comunica ai soggetti proponenti gli esiti definitivi dell'esame del competente Gruppo di valutazione con riferimento ai progetti presentati.
- A decorrere da tale data e, comunque, non oltre il 20 settembre 2013, i beneficiari presentano all'Organismo Pagatore Agea una proposta contrattuale redatta secondo lo schema di contratto allegato al decreto direttoriale n. 7787 del 30 aprile 2013.

- L'Organismo Pagatore Agea esamina la documentazione pervenuta nei 20 giorni successivi la presentazione della stessa e stipula con i beneficiari, entro il 10 ottobre 2013, appositi contratti.

Art. 9 (Documentazione)

Il progetto è costituito dalla seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione o altro organo di gestione equivalente, che autorizza il legale rappresentante alla presentazione della proposta, anche in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, contenente anche quanto previsto dalla nota dell'Organismo Pagatore AGEA Prot. n.DPMU.2013.1021 del 26 marzo 2013 (pubblicata sul sito www.agea.gov.it).

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA:

Domanda di partecipazione redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello di domanda allegato al presente avviso. La documentazione richiesta contiene i principali dati relativi al beneficiario, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle produzioni in rapporto alla o alle produzioni ottenute ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello regionale.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo e contenere una relazione dettagliata delle attività e dei costi.

La relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto anche sotto il profilo della economicità, evidenzia gli elementi di congruità tra le azioni programmate e i costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte. Devono, inoltre, essere indicati gli aderenti al progetto e le tipologie di prodotto, in relazione alle azioni promozionali da effettuarsi.

Tutta la documentazione di cui ai punti A), e B) deve essere debitamente siglata in ogni pagina.

Art. 10 (Valutazione delle proposte)

Il Gruppo di valutazione verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei beneficiari, esamina la documentazione presentata, procede all'esame delle proposte ed all'assegnazione del punteggio secondo i criteri di cui al successivo articolo 11 e propone la graduatoria dei progetti.

Il Gruppo effettua la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia, anche avvalendosi del confronto con i costi standard di mercato individuati ai sensi decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti il Gruppo può richiedere all'Organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli.

Il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvede ad approvare la graduatoria con proprio atto e a trasmetterla ad AGEA e al Ministero.

Art. 11
(Criteri di priorità)

I progetti saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri di priorità che prevedono l'assegnazione del rispettivo punteggio indicato:

Criteri	punti
Progetti presentati da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;	10
Progetti presentati da associazioni, anche temporanee, di imprese e di scopo costituite unicamente da microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione	10
Progetti presentati da nuovi beneficiari. Per nuovo beneficiario si intende l'impresa che nella passata programmazione non abbia beneficiato dell'aiuto alla promozione del settore vitivinicolo, sia a livello nazionale sia regionale; nel caso di associazione di imprese o di scopo tutti i partecipanti devono trovarsi in tale condizione.	10
Progetti che prevedono almeno un nuovo paese terzo, come individuati dall'art. 9 del Decreto direttoriale n. 7787/2013. (Per nuovo paese s'intende il singolo paese e non la macroarea).	5
Prevalenza di azioni di diretto contatto con il consumatore finale e/o altri operatori del settore (giornalisti, clienti) nel Paese terzo: degustazione e presentazione del prodotto, degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner, promozione sui punti vendita della GDO e specializzati - importo complessivo per queste azioni superiore al 40% del totale dell'importo complessivo delle azioni del progetto.	5
Richiesta di contributo inferiore rispetto a quello massimo concedibile	
Inferiore al 50% e fino al 45%.	4
Inferiore al 45% e fino al 40%.	6
Inferiore al 40%.	8
Progetti che promuovono un maggior numero di denominazioni collettive regionali (DOC, DOCG e IGT)	
Comprese fra 5 e 10	4
Comprese fra 11 e 15	6
Oltre 15	8

Non accedono ai criteri di priorità i soggetti che, in una delle due annualità precedenti alla presentazione della domanda, abbiano rinunciato al contributo. A tal fine, Agea comunicherà a Mipaaf e alle Regioni l'elenco delle ditte rinunciarie nelle campagne precedenti.

Art. 12
(Formazione della graduatoria)

La graduatoria di merito è redatta sulla base del punteggio conseguito dalle singole domande in relazione alle priorità indicate all'art 11.

Non si procede alla redazione della graduatoria nel caso in cui le richieste di contributo per i progetti ammessi non eccedano la disponibilità finanziaria assegnata alla Regione Emilia-Romagna.

Art. 13 (Varianti)

Fermo restando che il costo totale del progetto approvato non può essere incrementato, sono ammesse modifiche ai sensi dell'art 4 del regolamento (CE). N. 555/2008 solo nel caso in cui riguardino:

- a) modifiche minori relative alle modalità di realizzazione di una medesima azione. Ad esempio, cambio di fiera all'interno di un medesimo Paese Terzo o macro aree, cambio di testata giornalistica, realizzazione di materiale promozionale diverso;
- b) modifiche che comportino una variazione di spesa entro il 15% dell'azione cui si riferiscono;
- c) modifiche che comportino una variazione di spesa superiore al 15% dell'azione cui si riferiscono e che non mutino la strategia globale del progetto;
- d) modifiche delle azioni e/o dei Paesi o macro aree inseriti nel progetto approvato. La modifica del Paese o macro area è possibile solo nel caso di progetto multi paese purché non tale da snaturare il progetto stesso.

Nei casi a) e b) le modifiche non necessitano di autorizzazione espressa ma è richiesta una comunicazione di modifica da inviare, trimestralmente (e, in ogni caso, non oltre 15 giorni prima dell'effettuazione dell'evento oggetto della modifica), alla Regione, all'Agea e, per conoscenza, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (pqa7@mpaaf.gov.it).

Qualora l'Organismo proponente necessiti di apportare varianti rientranti nella casistica di cui ai punti c) e d), deve essere presentata al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali richiesta motivata, almeno 20 giorni prima della realizzazione delle azioni previste, secondo lo schema di Richiesta di variante allegata al presente avviso.

Le modifiche devono essere debitamente motivate e, comunque, non riguardare la strategia complessiva del progetto. Le stesse sono esaminate ai sensi dell'art.8 comma 7 del DM 4123 del 22 luglio 2010 e devono essere realizzate solo dopo l'avvenuta approvazione.

Non sono ammesse varianti che comporterebbero una variazione del punteggio attribuito al progetto (e quindi della graduatoria) nel caso in cui vi siano state domande non ammesse al finanziamento.

Le varianti ritenute ammissibili sono approvate con atto dirigenziale, previo esame del Gruppo di valutazione.

Art. 14 (Elenco dei Paesi e delle macro aree)

Ai fini di una coerente attuazione della misura sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese. L'elenco dei singoli Paesi e delle aree equiparabili sono riportate nell'Allegato D al Decreto dirigenziale n. 7787 del 30 aprile 2013.

Art. 15 (Materiale informativo)

Per ottenere il preventivo nullaosta alla divulgazione dei messaggi promozionali o informativi i beneficiari che abbiano conseguito l'approvazione del progetto, devono, prima della divulgazione, inoltrare il materiale informativo e promozionale al Ministero

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali all'indirizzo di posta elettronica certificata: saq11@pec.politicheagricole.gov.it.

Il Ministero comunicherà ai beneficiari eventuali variazioni della procedura di cui punto precedente.

Il Ministero invia le proprie determinazioni in merito al rilascio o meno del nulla osta al richiedente e all'Organismo pagatore Agea per consentire la verifica della eleggibilità delle spese.

Art. 16 (Stipula del contratto)

Per i progetti approvati è stipulato un contratto tra AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Organismo pagatore – ed i beneficiari, redatto secondo l'apposito schema di contratto-tipo allegato al decreto direttoriale n. 7787 del 30 aprile 2013.

Art. 17 (Controlli)

La Regione provvede al controllo delle dichiarazioni rese dal beneficiario almeno per il 20% delle domande presentate. La selezione delle domande da sottoporre a controllo è effettuata mediante estrazione con metodo casuale.

Le diverse fasi di attuazione del progetto saranno sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (*in itinere ed ex post*) effettuati dall'Organismo Pagatore AGEA.

Art. 18 (Erogazione del finanziamento)

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da contabilità analitica, e dai movimenti registrati su un conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale deve essere trasmesso l'estratto conto mensile all'Organismo Pagatore AGEA.

Concluse le iniziative previste dal contratto, il beneficiario presenta istanza di pagamento all'Organismo Pagatore AGEA corredata dalla relazione annuale e dalla documentazione delle spese sostenute. Tale relazione deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- il numero di eventi organizzati (per ogni tipologia di evento);
- il numero di professionisti, esperti, giornalisti raggiunti con gli eventi organizzati;
- il numero di articoli pubblicati da giornalisti in caso di realizzazione dell'azione di incoming;
- il numero di contratti eventualmente stipulati a seguito dell'organizzazione degli eventi.

Trascorsi 6 mesi dalla realizzazione delle attività promozionali il beneficiario presenta una seconda relazione contenente:

- il trend delle vendite del proprio prodotto mediante una comparazione tra prima e dopo l'attività di promozione;
- il valore ed il volume dell'export del prodotto di cui si è fatta promozione;
- il trend dei consumi nel paese terzo raffrontato al trend dei consumi del proprio prodotto nel Paese terzo in cui è stata fatta la promozione.

Copia di dette relazioni deve essere inviata al Ministero e alla Regione - Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni devono essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo, imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.

Le attività dei progetti ammessi sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta di saldo in pari data, qualora i soggetti non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo). La procedura e la tempistica di richiesta dell'anticipo, di rendicontazione e di erogazione del contributo avviene secondo le stesse modalità previste dal regolamento (CE) n. 501/2008.

Qualora i soggetti chiedano il pagamento in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120% del contributo, le attività dei progetti ammessi sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto. La relazione e la documentazione giustificativa sulle attività svolte è presentata ad OP Agea entro il 15 dicembre dello stesso anno.

Art. 19 (Responsabile del procedimento)

Il responsabile del procedimento relativo all'approvazione dei progetti presentati in attuazione del presente avviso è il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali.

Il procedimento si intende avviato il primo giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 20 (Disposizioni di coordinamento e finali)

Per quanto non espressamente specificato nel presente avviso si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, in particolare il decreto ministeriale n. 4123 del 22/07/2010 e decreto direttoriale del MIPAAF n. 7787 del 30/04/2013, consultabili sul sito internet del MIPAAF all'indirizzo www.politicheagricole.it e sul sito internet della Regione Emilia-Romagna.